

## PROGETTO DI LEGGE

### Legge sull'istruzione parentale

#### Art.1

##### (Finalità)

1. Il presente testo di legge mira a garantire il diritto allo studio e l'adempimento dell'obbligo di istruzione, pur permettendo l'istruzione parentale come alternativa legale. Le finalità includono la conciliazione della libertà educativa con standard minimi volti alla tutela del minore, attraverso verifiche annuali e la dichiarazione delle capacità tecniche/economiche dei genitori, nonché quelle tecniche/organizzative di eventuali soggetti terzi delegati, con l'obiettivo di disciplinare anche rigorose procedure e controlli. Le finalità sono quindi tutelare il minore, assicurare la qualità dell'apprendimento e permettere la personalizzazione del percorso educativo.

#### Art.2

##### (Comunicazione Annuale Preventiva)

1. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono istruire i figli privatamente tramite istruzione parentale (o *home schooling*) possono richiederla inviando una comunicazione annuale preventiva, a mezzo TNotice o raccomandata A.R., al Dirigente scolastico di riferimento.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, dovrà essere allegato un progetto educativo e la documentazione idonea a dimostrare di avere capacità tecniche/economiche per istruire i figli.
3. In caso le funzioni d'istruzione vengano delegate a soggetti terzi, questi ultimi dovranno dimostrare idonee capacità tecniche/organizzative e predisporre un progetto educativo annuale e documentazione idonea a dimostrare i predetti requisiti. In caso la funzione didattica sia delegata a soggetti giuridici, le capacità tecniche/organizzative dovranno essere verificate, per le rispettive competenze, sia sui soggetti che svolgono funzioni di organizzazione/amministrazione della struttura didattica, sia sui soggetti che svolgono attività didattica nei confronti del minore.
4. Gli obblighi di presentazione della documentazione di cui al punto 3 rimangono in capo ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale che richiedono l'accesso all'istruzione privata per i propri figli.
5. In caso di valutazione positiva della richiesta, verrà inviata conferma scritta ai richiedenti, a forma del Dirigente scolastico di riferimento, entro i termini utili per l'iscrizione all'anno scolastico d'interesse.

#### Art.3

##### (Esame di Idoneità Annuale)

1. Gli studenti che vengono autorizzati a forme di istruzione privata dovranno sostenere annualmente un esame di idoneità presso una scuola statale/paritaria per passare all'anno successivo e agli esami finali come privatisti.

#### Art.4

##### (Esami, Attività di Controllo e Sanzioni)

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

29/12/25

DIRIGENTE



1. E' dato mandato al Congresso di Stato di regolamentare tramite apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro il 31/12/2026: i contenuti ed i termini della documentazione e delle attività richieste all'art.2 della presente Legge, nonché la relativa disciplina autorizzativa; gli esami e il controllo sull'adempimento dell'obbligo scolastico; le attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte, anche sui soggetti terzi delegati alle attività d'istruzione; le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Legge.

**Art.5**

**(Abrogazioni)**

1. L'art.23 della legge n.33 del 5 dicembre 1914 è abrogato.

**Art.6**

**(Entrata in Vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Michel Pelluciani*  
(CONSIGLIERE INDIPENDENTE)